



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrrovie.it

E-mail: sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 29 gennaio 2011
Prot. n° 031/S.G./Or.S.A.

Vincenzo Soprano
Amministratore Delegato
Trenitalia S.p.A.

Oggetto: indagini conoscitive su adesione sciopero. Comandi L. 146/90.

La scrivente O.S. è stata informata che, già da ieri, sono in corso indagini conoscitive da parte di preposti aziendali, finalizzate a conoscere l'adesione o meno del personale allo sciopero in programma per i giorni 29 e 30. Addirittura, ci sono state segnalate delle ripetute telefonate, da parte degli uffici della distribuzione, presso le utenze private del personale.

In taluni casi, i preposti degli uffici di distribuzione dei servizi di condotta e scorta, comunicano al personale variazioni rispetto al servizio di turno e in tale ambito richiedono loro se aderiscono o meno allo sciopero, sostenendo che i nuovi treni assegnati sono ricompresi nel "programma da garantire".

In tal modo, da un lato, vengono ingenerati nei lavoratori convincimenti errati rispetto agli obblighi di presentarsi al lavoro, dall'altro lato, alla minima rimostranza dei lavoratori viene implicitamente appresa l'intenzione di aderire allo sciopero.

Quanto invece all'obbligo di comandare per iscritto i lavoratori assegnati ai servizi minimi, rileviamo che a tutt'oggi non risultano esposti gli elenchi nominativi del personale comandato, né le modalità per l'invio o il rientro nei casi in cui la prestazione sia interessata solo in parte dai servizi da garantire, né ancor meno sono esposti gli orari di presentazione qualora possano essere diversi da quelli di turno. In alcuni casi sono esposti gli elenchi dei treni da garantire dell'intera rete; in altri casi vengono indicate le giornate di lavoro, senza ulteriori indicazioni, anche se è da "garantire" solo una parte della condotta o scorta prevista dal servizio. Infine, esistono anche casi in cui non è esposto nulla.

In proposito, ricordiamo che il punto 5 dell'accordo 23 novembre 1999 prevede che il personale non "espressamente comandato", se si presenta in servizio non viene considerato scioperante. Pertanto, è da escludere che il comando possa essere realizzato attraverso una deduzione, ancorché "immediata" come la ritiene la società nel punto 2 della comunicazione a noi inviata il 24/1/2011. Infatti, il comando deve essere disposto (atto formale) ed espresso (rivolto al lavoratore).

Quanto al fatto che le procedure per le comandate, utilizzate attualmente dalla società in indirizzo, costituiscano una modalità consueta, si rammenta che Trenitalia è stata condannata per condotta antisindacale dal Tribunale di Firenze, proprio a causa di abusi sull'utilizzo dei comandi per treni eccedenti quelli stabiliti dai vigenti accordi. In tali procedimenti è stata determinante, per il sindacato, la possibilità di esibire i documenti firmati dal responsabile aziendale e contenenti gli elenchi nominativi dei lavoratori comandati indebitamente dalla società. E' dunque provato che le comandate venivano disposte con formale comunicazione scritta contenenti gli elenchi nominativi dei lavoratori.

Pertanto, "le consuete modalità" di comando a cui fa riferimento la società nella richiamata comunicazione, altro non sono che le procedure adottate a seguito di tali fatti e sistematicamente contestate dal sindacato.

Per quanto sopra, eventuali disservizi derivanti dalla condotta assunta dalla società in indirizzo non potranno essere imputati ai lavoratori che aderiscono allo sciopero.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
(Armando Romeo)